



Publicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data 08/10/2019.

DDG n. 1900/2019

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del Servizio di portierato, vigilanza e traslochi presso le sedi del Politecnico di Torino

Provvedimento di annullamento in autotutela

LA DIRETTRICE GENERALE

Premesso che

- con Decreto della Direttrice Generale n. 1547/2019 del 05.08.2019 è stata autorizzata l'indizione della procedura di gara, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio in titolo, di valore complessivo pari a € 18.328.924,41, comprensivo delle opzioni e al netto dell'IVA;
- al fine di consentire la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese, la procedura di affidamento è stata articolata in quattro lotti autonomi, senza precludere la partecipazione e l'aggiudicazione di più lotti da parte del medesimo Operatore Economico;
- la procedura è aggiudicata separatamente per ciascun lotto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la seguente ripartizione: 70/100 parte tecnica e 30/100 parte economica;
- la valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:
 - per i lotti 1, 2 e 3, del sistema organizzativo proposto, della gestione delle emergenze, della formazione del personale, delle dotazioni, del sistema di autocontrollo, delle certificazioni e del portale dei servizi (quest'ultimo solo per il lotto 1);
 - per il lotto 4, dell'organizzazione del lavoro, dell'esperienza del capo squadra, dei sistemi di autocontrollo della qualità dei servizi forniti, delle misure migliorative tra cui quelle per favorire la sostenibilità ambientale, degli strumenti di gestione e reportistica, delle certificazioni e delle modalità di erogazione del servizio;
- più in dettaglio, i Criteri di valutazione dei Lotti 1, 2 e 3 prevedono alla voce "*Certificazioni*" – quale requisito premiale – il possesso delle seguenti certificazioni:
 1. Certificazione BS OHSAS 18001/2007 (Sicurezza del Lavoro)
 2. Certificazione ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza)
 3. Certificazione SA8000®: 2014 (Responsabilità sociale)Per ciascuna certificazione è previsto un punteggio pari a n. 2 punti e l'attribuzione di complessivi 6 punti per il possesso di tutte le certificazioni richieste;
- nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, il bando di gara è stato pubblicato nelle forme previste dall'art. 72, D.lgs. 50/2016;
- il Disciplinare di Gara, alla voce "2.2 Chiarimenti" di pag. 4, consente ai Concorrenti di ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti;
- alcuni operatori economici, attraverso i chiarimenti, hanno segnalato che la certificazione ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza) è sostitutiva della BS OHSAS 18001:2007(Sicurezza del Lavoro) in quanto con la pubblicazione della ISO 45001:2018 lo stato ufficiale della norma OHSAS 18001: 2007 è divenuto "Ritirato" ed è iniziato il periodo di migrazione alla nuova norma (ISO 45001) che durerà tre anni (fino a marzo 2021) dopo il quale la BS OHSAS 18001:2007 non sarà più valida.



Quanto evidenziato comporta, secondo i concorrenti, che nessuna Società partecipante può possedere contemporaneamente le certificazioni richieste nei criteri di valutazione dei lotti 1, 2 e 3 in quanto il possesso di una certificazione esclude il possesso dell'altra (l'ottenimento della norma ISO 45001 comporta infatti il ritiro della norma OHSAS 18001), rendendo impossibile ottenere i 6 punti totali previsti dal criterio "Certificazioni" e quindi il punteggio massimo complessivo di 70 punti previsto per l'offerta tecnica.

Preso atto che

- Al fine di valutare la fondatezza dei rilievi sollevati dai concorrenti, il Responsabile unico del Procedimento ha ritenuto di dover acquisire un parere tecnico;
- in data 4 ottobre 2019 è pervenuto il parere richiesto di cui si riporta un breve estratto:
"... omissis... Dal punto di vista formale le due certificazioni potranno coesistere fino all'11 marzo 2021, data dopo la quale le certificazioni OHSAS non saranno più valide. Il termine "coesistenza" va interpretato nel senso che sul mercato è possibile reperire sia organizzazioni con certificazioni OHSAS che altre con certificazioni ISO. Il triennio marzo 2018 - marzo 2021 deve essere infatti utilizzato dalle organizzazioni certificate per assicurare il passaggio da una norma all'altra, così come regolarmente accade in tutti i casi in cui le norme "certificabili" subiscono una revisione"... omissis ... Ci sono casi (ad esempio DNV GL) in cui gli Organismi di Certificazione mantengono addirittura il numero di certificato OHSAS per la nuova certificazione ISO, al fine di garantire e poter dimostrare la storicità della certificazione. Questo approccio conferma ancora una volta che le due certificazioni sono considerate alternative ... omissis ... Resta poi il fatto che la presenza di entrambe le certificazioni, ammessa per ipotesi la sua fattibilità tecnica, a parere dello scrivente nulla aggiungerebbe di sostanziale al sistema di gestione per la sicurezza e non avrebbe quindi senso considerarlo un fatto premiale. Nell'attuale assetto della gara pertanto le due certificazioni sarebbero da considerarsi correttamente in alternativa e pertanto nessun concorrente potrebbe raggiungere pieno punteggio, a meno di coloro che si trovasse nella fortuita e inusuale condizione di avere ancora le due certificazioni valide, ma che nulla potrebbero vantare nella sostanza di più da tale status rispetto agli altri... omissis ... Si ritiene pertanto che sia opportuna una revisione dei requisiti di gara".

Ritenuto che

- stante il contesto delineato, e tenuto conto del parere acquisito, l'applicazione del criterio di aggiudicazione previsto dagli atti di gara per i lotti 1, 2 e 3 determinerebbe in concreto l'impossibilità di poter assegnare il punteggio massimo di 6 punti previsto per le "Certificazioni" e quindi il punteggio massimo complessivo (70/100) previsto per gli elementi qualitativi, con conseguente sbilanciamento del peso dell'offerta tecnica rispetto all'offerta economica essendo diminuito il peso della prima ed accresciuto il peso della seconda: il tutto, in violazione dei punteggi stabiliti dal bando di gara;
- sotto altro profilo, l'applicazione del criterio "Certificazioni" risulterebbe illogica in quanto, come evidenziato nel parere del consulente, *"la presenza di entrambe le certificazioni, ammessa per ipotesi la sua fattibilità tecnica, nulla aggiungerebbe di sostanziale al sistema di gestione per la sicurezza e non avrebbe quindi senso considerarlo un fatto premiale"*.

Valutato che

- in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., risulta opportuno addivenire all'annullamento in autotutela della procedura in oggetto;
- il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà discrezionale della stazione Appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara (CdS, Sezione 3, Sent. 1.8.2011, n.4554);



- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione e/o di aggiudicazione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (*Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125*).

Tenuto conto che

- il termine previsto per la presentazione delle offerte è fissato dal Disciplinare di Gara entro le ore 15:00 del giorno 15.10.2019 e che alla data odierna non sono pervenute offerte.

Considerato che

- l'art. 21- nonies, c. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" ss.mm.ii., prevede che "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole (...omissis...)*";
- la procedura di gara è stata indetta con DDG n. 1547/2019 del 05/08/2019 ed avviata mediante la pubblicazione del bando di gara, ma non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle offerte per cui nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

Tutto ciò premesso e considerato

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con DR 774 del 17.07.2019;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l'art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013 ed il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
- Visto il DDG n. 1547/2019 del 05.08.2019;
- Visti gli atti costituenti la *lex specialis* di gara (disciplinare di gara, criteri di aggiudicazione, capitolato speciale d'oneri e relativi allegati, schema di Contratto, relazione tecnico-illustrativa);
- Visto il parere del 04.10.2019.

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- disporre l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, c. 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii., del DDG n. 1547/2019 del 05.08.2019 di indizione della procedura in titolo e di tutti gli atti di gara da esso approvati (bando di gara, disciplinare di gara, criteri di aggiudicazione, capitolato speciale d'oneri e relativi allegati, schema di contratto, relazione tecnico-illustrativa);
- considerare, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii., conclusa la procedura in titolo;
- dare atto che, non essendo pervenute offerte alla data odierna, nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;
- stabilire che, a seguito della revisione della documentazione di gara, con apposito provvedimento, sarà



- bandita una nuova procedura ad evidenza pubblica;
- procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento;
 - pubblicare il presente atto nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del portale di Ateneo e secondo le altre forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

Torino, 07 ottobre 2019

La Direttrice Generale
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
(F.to Ilaria Adamo)

AF/ca